



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Guido ROSA	- Presidente -
Dott. Salvatore CASCIARO	- Consigliere -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO	- Consigliere est. -

all'esito della trattazione scritta dell'**8 aprile 2021** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2882 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2018, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Daniela Maria Giuseppina Adimari, elettivamente domiciliato in Roma presso gli
uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto

- APPELLANTE -

E

CAPOBIANCO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Giunco,
elettivamente domiciliato in Teramo presso lo studio del difensore

- APPELLATO -

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 141/2018 del tribunale di Civitavecchia
depositata in data 15/03/2018.

Conclusioni

Per l'appellante: “Voglia l’Onorevole Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro di II grado, accogliere il presente ricorso, ed in riforma della sentenza n. 141/18 del Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, emessa nel giudizio iscritto al R.G. n. 1581/16, depositata in data 15/03/2018, rigettare nel merito la domanda svolta col ricorso di I° grado in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.

Per l'appellato: “Rigettare il ricorso in appello proposto da INPS in quanto inammissibile o comunque infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa e per l’effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 141/2018 depositata il 15/03/2018 emessa dal Tribunale del lavoro di Civitavecchia a definizione del giudizio iscritto al RG 1581/16. Con vittoria, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 141/2018 pubblicata in data 15/03/2018, il tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto da Capobianco Bruno nei confronti dell’I.N.P.S. al fine di ottenere l’accertamento della illegittimità dell’avviso di ripetizione della somma di € 2.135,13, erogata a titolo di prestazione di disoccupazione Cat. DS n. 70000/2008 dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

1.1. Il tribunale, premesso che la causale dell’avviso di indebito del 15/09/2014 faceva riferimento ad una erogazione in eccesso della indennità in questione (*“per indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti è stato corrisposto un importo maggiore a quello spettante calcolato sulle giornate di effettivo lavoro”*), e che l’I.N.P.S., nel rigettare il ricorso amministrativo proposto dall’originario ricorrente, aveva evidenziato che *“nella prima liquidazione della disoccupazione con requisiti ridotti non si era tenuto conto di 66 giorni di malattia indennizzati dall’ex Ipsema...”*, ha ritenuto: 1) infondata l’eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente ex art. 3 legge

n. 412 del 1991, in quanto la norma in questione, nel disporre che il recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza deve essere effettuato entro l'anno successivo, fa riferimento alla "*verifica delle situazioni reddituali*", circostanza questa non attinente il caso di specie (cita Cass. n. 15497/2015); 2) infondata l'eccezione di genericità di contestazione dell'addebito, in quanto il riferimento nella stessa contenuto al ricalcolo in base alle giornate di effettivo lavoro, nonché l'integrazione all'esito del procedimento amministrativo con specifico riferimento all'esclusione dei 66 giorni di malattia, aveva permesso al ricorrente di ricostruire, sulla base di dati allo stesso conosciuti, l'importo della prestazione dovuta; 3) fondata l'eccezione di merito relativa all'assenza di dolo da parte del Capobianco al momento della percezione della prestazione, in ragione della completa comunicazione all'Istituto al momento della domanda dei fatti costitutivi del proprio diritto, circostanza pacifica e non contestata, che determina l'irripetibilità della somma erogata, a norma dell'art. 13 legge n. 412 del 1992, non gravando sul ricorrente alcun onere di integrare o specificare i dati già comunicati ed essendo legittimo il suo affidamento sulla liquidazione effettuata dall'ente.

2. Avverso tale decisione l'I.N.P.S. ha presentato rituale e tempestivo appello, con atto depositato in data 10/09/2018, deducendo con unico ed articolato motivo quanto segue: 1) la motivazione della sentenza è contraddittoria, in quanto da un lato ha rigettato l'eccezione di decadenza non ritenendo applicabile l'art. 13 legge n. 412 del 1992, dall'altro ha fatto riferimento alla medesima norma per ritenere l'assenza di dolo del percipiente; invero, rileva l'Istituto appellante, la disciplina di cui all'art. 52 legge n. 88 del 1989, per come interpretata dall'art. 13 cit., non può applicarsi nel caso di specie afferente a prestazione di natura non pensionistica, laddove la disciplina in questione è applicabile unicamente agli indebiti maturati a seguito di pagamenti di pensioni; 2) pertanto, non potendo applicarsi tali principi, propri del sistema previdenziale, alle erogazioni effettuate a titolo di prestazione assistenziale si applica il principio generale in tema di indebito dettato dall'art. 2033 c.c. (cita Cass. 20992/2004), con conseguente erroneità del riferimento fatto dalla sentenza

impugnata all'affidamento da tutelare.

3. Capobianco Bruno si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data 21/01/2020, resistendo al gravame e contestando che il diritto alla ripetizione dell'indebito sia disciplinato da norme in deroga all'art. 2033 c.c. soltanto con riferimento alle prestazioni pensionistiche: ciò in quanto, nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, si applica la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto caratterizzate dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e da una situazioni idonee a generare affidamento (cita Cass. 10815/2013, Cass. 28771/2018 e Cass. 482/2017).

4. Nel corso del presente giudizio è scoppiata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'emanazione dei noti dd.ll. nn. 11/2020, 18/2020, 23/2020, 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020, 137/2020 e, da ultimo, del d.l. n. 2/2021.

4.1. E' stata quindi disposta la trattazione cartolare, ferma l'udienza già fissata dell'8/04/2021, sostituita dallo scambio di note scritte secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 e dall'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020.

4.2. All'esito della trattazione scritta, depositate le note ad opera di entrambe le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

5. L'appello proposto dall'I.N.P.S. è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

5.1. E' fondato il motivo della proposta impugnazione: ritiene il Collegio di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“In tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la particolare disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, non per insussistenza del requisito sanitario, ma per non essere mai stata richiesta la prestazione, deve essere rinvenuta nella normativa dettata dal cod. civ., non potendo trovare applicazione, ne' in via analogica ne' in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio rispetto alla generale norma civilistica di cui all'art. 2033 cod. civ., proprio delle*

disposizioni concernenti la ripetibilità dell'indebito, la specifica disciplina dettata per le pensioni o altri trattamenti di natura previdenziale, quali quelle dettate dall'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, o dall'art. 39, settimo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448” Cass. Sez. L, Sentenza n. 19574 del 29/09/2004). Nella parte motiva, la citata sentenza della Suprema Corte dà atto dell’esistenza di una “*costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nello specifico ambito delle prestazioni economiche di natura assistenziale - e così di quella corrisposta agli invalidi civili - la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa appositamente dettata in materia; mentre non può trovare applicazione in via analogica - e neppure in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio, nei riguardi della generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c., proprio delle disposizioni di questo genere in tema di ripetibilità dell'indebito - la specifica disciplina avente ad oggetto le pensioni*”, con conseguente esclusione della “*possibilità di far riferimento nel caso di specie alla normativa, di carattere speciale, invocata dalla parte ricorrente e contenuta nell'art. 52 della legge n. 88 del 1989*”. Diversamente, afferma la Suprema Corte, la particolare disciplina normativa riguardante l'indebito assistenziale deve rinvenirsi nelle norme poste dall'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dall'art. 4, comma 3 ter, del D.L. 20 giugno 1996 n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996 n. 425, e poi dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1998 n. 448, tutte disposizioni che attengono, peraltro, ad ipotesi di insussistenza – accertata in un momento successivo a quello della originaria concessione – dei requisiti sanitari occorrenti per l'attribuzione delle prestazioni di natura assistenziale e che prevedono quindi la ripetibilità delle somme, così indebitamente attribuite, ove esse siano state versate, a seconda della vigenza delle diverse normative sopra indicate, successivamente alla data della riscontrata insussistenza dei requisiti sanitari, ovvero successivamente alla data della visita di verifica. Diversamente, laddove si verifichi un caso di revoca della prestazione

assistenziale perché attribuita per mero errore materiale sin dall'origine dall'ente erogante, anche tenendo presenti i principi generali desumibili da decisioni della Corte Costituzionale, che hanno escluso una illegittimità costituzionale nella disparità di trattamento normativo esistente tra la ripetizione dell'indebito previdenziale e la ripetizione dell'indebito assistenziale (cit. Corte Cost. n. 448 del 2000; cfr. Corte Cost. n. 431 del 1993, e particolarmente sul punto Cass. 14 gennaio 1994 n. 390 e cit. Cass. n. 12406/2003), deve ritenersi operante la disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. altresì Cass. 15 novembre 2001 n. 14212).

5.2. Non ignora il Collegio l'esistenza di un opposto orientamento, secondo cui *“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”* (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020). Trattasi, peraltro, di una pronuncia, allo stato, isolata, e che, comunque, evidenzia come la Corte Costituzionale abbia affermato (sentenza n. 264/2004) che *“... non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che – pur operando in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile – rientra però nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione ...”*. Principi trasfusi nella successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha avuto modo di affermare che *“trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle*

norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5059 del 05/03/2018).

5.3. Dunque, come ribadito dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la prestazione assistenziale sia stata erogata in assenza *ab origine* dei suoi presupposti, ovvero per mero errore materiale, trova applicazione la disciplina codicistica della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021: “*In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.*”).

5.4. Nel caso di specie, è pacifico che Capobianco Bruno abbia percepito per un periodo di 66 giorni dell'anno 2007 sia l'indennità di malattia erogata dall'Istituto IPSEMA, sia l'indennità di disoccupazione, erogata – erroneamente – dall'I.N.P.S., e che costituisce l'oggetto della ripetizione di indebito di cui si discute in questa sede. Si tratta, pertanto, di un indebito oggettivo ed incontestato, determinato dal percepimento di due prestazioni tra di loro incompatibili, a sua volta causato da un mero errore dell'Istituto erogante nel calcolo della indennità di disoccupazione. Ne consegue, pertanto, non trovando applicazione – come affermato dal primo giudice – la disciplina di cui all'art. 13 legge n. 412 del 1991, ivi compreso il richiamo al dolo dell'interessato, che la prestazione erogata debba ritenersi ripetibile in virtù della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (conclusione implicitamente confermata anche da Cass. Sez. L, Sentenza n. 12146 del 19/08/2003: “*Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'I.N.P.S. in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il*

profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”).

6.5. Per tutto quanto sin qui ritenuto, l'appello proposto dall'I.N.P.S. va accolto ed il ricorso proposto da Capobianco Bruno deve essere rigettato.

7. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate con il dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Capobianco Bruno. Condanna Capobianco Bruno al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 1.100,00, e per il secondo in € 1.250,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Roma, 8 aprile 2021.

Il Consigliere Estensore
(dott.ssa Francesca Del Villano Aceto)

Il Presidente
(dott. Guido Rosa)